

## IL VOLONTARIATO NELLA COOPERAZIONE TECNICA INTERNAZIONALE

*Nel corso dell'ultimo decennio il nostro Paese è andato concretando, in forme in verità piuttosto modeste e disorganiche, un suo contributo allo sviluppo dei Paesi del Terzo Mondo. A questo scopo sono state varate varie leggi che interessano tre distinti settori: l'assistenza tecnica e finanziaria; l'organizzazione del servizio civile volontario; la sostituzione del servizio militare con quello civile prestato in Paesi in via di sviluppo. Il presente articolo traccia un consuntivo dell'azione di assistenza svolta dall'Italia nel quadro di tali leggi, con prevalente riferimento al contributo dato dai « volontari » che hanno usufruito della c.d. « legge Pedini » (legge 8 novembre 1966, n. 1033).*

*La prospettiva su cui l'A. conclude queste sue note è quella di una rifusione di tutta questa materia in un testo unico organico che disciplini — migliorandoli, anche in base alle esperienze fatte negli ultimi anni — tutti gli aspetti della nostra politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. E in effetti un progetto di legge in tal senso, di iniziativa dell'on. Pedini, è in corso di elaborazione; e si prevede debba giungere in Parlamento per esservi discusso e approvato entro il 31 dicembre.*

*In questo contesto non si può non sottolineare la necessità che siano adottati ulteriori provvedimenti legislativi, di più ampio respiro, in grado cioè di rispondere alle esigenze sempre più vive di un numero crescente di giovani i quali — in nome di un ideale di servizio e di pace, nella maggior parte dei casi, e, in casi meno numerosi, appellandosi all'obiezione di coscienza — si orientano verso il servizio civile da prestarsi non solo all'estero (dove a relativamente pochi sarà di norma consentito recarsi) ma anche e prevalentemente in patria, come alternativa normale e generalizzata al servizio militare. Per quanto riguarda l'obiezione di coscienza, in particolare, la commissione Difesa del Senato ha di recente approvato, in sede referente, una proposta di legge che è auspicabile venga quanto prima discussa e approvata dalle Camere. Invece la questione di un Servizio civile nazionale, a cui l'art. 5 della proposta citata pure accenna, non è stata ancora seriamente affrontata a livello politico. Eppure è proprio quel tipo di servizio, inteso come alternativa normale al servizio di leva, che meglio risponderebbe alle attese di molti giovani, convogliandone energie ed entusiasmi verso concreti obiettivi di promozione civile.*

### Il quadro legislativo.

L'ipotesi di sostituire al servizio militare un **servizio civile volontario**, prestato secondo programmi di assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo, fu prospettata per la prima volta in Italia in sede parlamentare dal deputato democristiano on. Pedini, nel 1964 (1). Da allora l'opinione pubblica italiana è stata sempre

(1) Cfr. ATTI PARLAMENTARI, IV<sup>a</sup> legislatura, Camera dei Deputati, Proposta di legge 6 novembre 1964, n. 1814, d'iniziativa degli onn. PEDINI ed

più frequentemente investita dei problemi del sottosviluppo, del volontariato e della cooperazione tecnica.

Nel 1965, alcuni senatori socialisti presentarono una proposta di legge per la costituzione di una Commissione di studio per la politica di cooperazione coi Paesi in via di sviluppo (2), che non fu però discussa dal Parlamento. Successivamente nel 1968, lo stesso on. Pedini, insieme ad un folto gruppo di altri deputati democristiani, presentò un'altra sua iniziativa per il coordinamento e la direzione, a livello di pubblica amministrazione, del servizio volontario nella cooperazione tecnica internazionale (3).

Il risveglio di questi problemi nel nostro Paese ha coinciso con l'inizio, nel 1961, del primo decennio per lo sviluppo lanciato dalle Nazioni Unite e con l'istituzione, da parte del Presidente degli Stati Uniti Kennedy, del « Corpo dei Volontari della Pace » (« Peace Corps ») con cui si intendeva conferire alla lotta al sottosviluppo un significato assai più ampio di quello puramente tecnico ed economico.

In Italia, infatti, veniva approvata nel 1962 una legge sulla **collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo** (4), e nel 1966 una legge per l'assistenza tecnico-militare alla Somalia e al Ghana, assistenza intesa all'organizzazione e al potenziamento delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di Finanza (5). Successivamente nel 1968 veniva rinnovata per un quadriennio la legge per la collaborazione tecnica bilaterale arricchita con nuovi e significativi elementi (6).

Contemporaneamente veniva approvata un'altra legge, di **carattere più finanziario**, sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti relativi alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione dei lavori all'estero nonchè all'assistenza ai Paesi in via di svi-

---

altri: « *Norme integrative del Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14-2-1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano* ». Questa proposta fu approvata dai due rami del Parlamento e divenne legge (Legge 8 novembre 1966, n. 1033, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1966). Il testo della legge è stato pubblicato su *Aggiornamenti Sociali*, (febbraio) 1967, pp. 157 s., rubr. 58.

(2) Cfr. ATTI PARLAMENTARI, IV<sup>a</sup> legislatura, Senato della Repubblica, Disegno di legge 29 aprile 1965, n. 1156, d'iniziativa dei senatori BANFI ed altri: « *Costituzione di una Commissione di studio per la politica di cooperazione coi Paesi in via di sviluppo* ».

(3) Cfr. ATTI PARLAMENTARI, IV<sup>a</sup> legislatura, Camera dei Deputati, Proposta di legge 27 febbraio 1968, n. 4910, d'iniziativa degli onn. PEDINI ed altri: « *Istituzione presso il Ministero degli affari Esteri di un Ufficio e di un Consiglio nazionale per il servizio volontario nella cooperazione tecnica internazionale* ».

(4) Legge 26 ottobre 1962, n. 1594, e D.P.R. 19 settembre 1963, n. 1513 recante norme di attuazione.

(5) Legge 4 ottobre 1966, n. 860.

(6) Legge 28 marzo 1968, n. 380, « *Collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo per il quadriennio 1968-1971* ». Questa legge scadrà il 31 dicembre di quest'anno.

luppo (7); e infine si varava un provvedimento legislativo riguardante l'assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Somalia (8).

### L'aiuto internazionale allo sviluppo.

Da questo rapido e assai sintetico panorama di leggi si ricava immediatamente l'impressione della vastità e complessità dei problemi inerenti ai rapporti tra Paesi industrializzati e Paesi cosiddetti in via di sviluppo. Prima però di scendere al nostro tema più ristretto sarà opportuno dare un rapido sguardo alla situazione internazionale all'inizio di questo secondo decennio delle Nazioni Unite per lo sviluppo (1970-1980). Possediamo due interessanti documenti che, facendo il punto sullo sforzo compiuto durante il primo decennio dai Paesi industrializzati, ne rilevano le manchevolezze e le incongruità: il rapporto Pearson (9) e il rapporto Jackson (10).

Questi due documenti si riferiscono ovviamente al **sistema multilaterale di aiuti**, cioè a quel complesso di meccanismi e di strumenti posto in essere nell'ambito delle Nazioni Unite, delle sue Agenzie specializzate e delle Banche internazionali, prima fra tutte la Banca Mondiale.

Un'altra struttura multilaterale di aiuto allo sviluppo è costituita dalla Comunità economica europea attraverso il Fondo europeo di sviluppo (11) che si esprime fundamentalmente nel finanziamento di progetti d'infrastruttura economico-sociale, di progetti a carattere produttivo, di progetti di assistenza tecnica, di studi, ecc., e ciò a beneficio degli Stati africani e malgascio associati alla C.E.E. (SAMA) (12).

Annualmente poi l'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, con sede a Parigi) (13) pubblica il rapporto del CAD (Comitato di aiuto allo sviluppo, costituito in seno

---

(7) Legge 28 febbraio 1967, n. 131 e relativo decreto ministeriale 3 luglio 1967 sui limiti, modalità e garanzie.

(8) Legge 23 dicembre 1967, n. 1376.

(9) LESTER B. PEARSON, *Partners in Development* (trad. italiana *Associazioni nello sviluppo*, ed. Abete, 1969).

(10) R.G.A. JACKSON, *A Study of the Capacity of the United Nations Development System*, ed. O.N.U., Ginevra 1969.

(11) Il FED (Fond européen de développement) nel quinquennio 1970-75 gestisce circa un miliardo di unità di conto (dollari).

(12) I cosiddetti SAMA (Stati africani e malgascio associati) sono praticamente i territori dell'ex Africa occidentale ed equatoriale francese e il Madagascar.

(13) L'OCSE è stata istituita con una Convenzione firmata a Parigi il 16 dicembre 1960 dai membri dell'OEECE (Organizzazione europea di cooperazione economica), dagli Stati Uniti e dal Canada. I membri dell'OCSE sono attualmente: Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania federale, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Stati Uniti, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.

all'OCSE) in cui periodicamente vengono analizzati gli aspetti qualitativi e quantitativi dell'aiuto allo sviluppo per quanto riguarda sia i Paesi membri del CAD, sia i Paesi industrializzati non membri.

Il presupposto su cui si basa questa complessa struttura dell'aiuto allo sviluppo, e che è stato ribadito nel rapporto Pearson come negli ultimi rapporti di Edwin M. Martin, Presidente del CAD, è che i Paesi industrializzati dedichino alla politica dello sviluppo almeno l'1% del loro prodotto nazionale lordo (PNL) comprendendo in questo 1% sia gli aiuti multilaterali, sia quelli bilaterali che sono tuttora prevalenti e riguardano i rapporti diretti di una nazione sviluppata con determinati Paesi in via di sviluppo (14).

#### Il servizio volontario.

Il complesso di risorse finanziarie è un elemento dell'aiuto allo sviluppo cui fa complemento indispensabile l'elemento umano, con le sue due principali componenti: gli esperti inseriti in programmi di assistenza tecnica, e i volontari.

Attualmente in Italia, oltre alle già ricordate leggi sulla assistenza tecnica e sulla collaborazione tecnica bilaterale, ne esistono altre due che si riferiscono a particolari categorie di esperti. Si tratta della legge Pedini recante disposizioni in favore del personale insegnante di ruolo nella scuola primaria che presti servizio nei Paesi in via di sviluppo (15), e della legge Storchi sulla collaborazione di enti ospedalieri con i Paesi in via di sviluppo (16) e che si riferisce in particolare al personale medico e tecnico di ruolo.

Mentre però tutti coloro che possono ricadere sotto il comune denominatore di « esperti » costituiscono una vasta categoria di personale qualificato e già inserito in patria in una attività di servizio, i cosiddetti « volontari » si possono classificare generalmente in una fase di età inferiore e di minore qualificazione tecnica, per cui in linea di principio dovrebbe trattarsi di persone ancora non inserite professionalmente. Questo elemento che potrebbe sembrare negativo non lo è affatto se consideriamo l'aspetto di volontarietà del servizio che eventualmente queste persone si appresterebbero ad effettuare.

---

(14) Nel caso dell'Italia, l'esempio più evidente di azione bilaterale è quello costituito dalle relazioni con la Somalia, mentre a livello multilaterale il nostro Paese partecipa finanziariamente al FED, alle Agenzie dell'ONU, all'UNDP (Programma di sviluppo delle Nazioni Unite), alla Banca Mondiale, ecc.

Circa le caratteristiche, gli effetti e soprattutto le insufficienze dell'aiuto internazionale ai Paesi in via di sviluppo, v. G. SALVINI, *Lo sviluppo alla soglia degli anni '70*, in *Aggiornamenti Sociali*, (febbraio) 1970, pp. 137 ss., rubr. 403.

(15) Legge 2 aprile 1968, n. 465.

(16) Legge 21 aprile 1969, n. 168.

In linea di massima il concetto di « volontario » è emerso da quel profondo sostrato, ricco di spiritualità, costituito dagli ambienti del missionariato cattolico; oggi però il concetto stesso si è adattato non solo alla nuova visione dei rapporti tra Occidente e Terzo Mondo, ma anche ad un diverso spirito che anima vasti strati di opinione pubblica giovanile nei confronti di esperienze professionali da acquisire in Paesi lontani e della validità per quegli stessi Paesi di un servizio apportatore di cognizioni tecnico-scientifiche evolute, congiuntamente a un ricco apporto di fresche energie umane di cui solo i volontari — tali perchè senza scopi di lucro — sanno essere consapevoli portatori.

Tornando all'ipotesi di un servizio civile alternativo a quello militare non si può non constatare il progressivo affermarsi della esigenza di considerare il servizio civile volontario — inserito in programmi di assistenza tecnica nel quadro di accordi tra l'Italia e i Paesi beneficiari — come un istituto di rilevante interesse per lo Stato, fino a riconoscergli una validità sostanziale e giuridica pari almeno a quella del servizio militare prestato in difesa della Patria e reso obbligatorio dalla Costituzione. Ovviamente, così concepito, il « volontariato alternativo al servizio di leva » non va assimilato o confuso con altri istituti o iniziative quali l'obiezione di coscienza, il missionariato religioso o l'azione politica per il riscatto dei popoli meno sviluppati. E ciò non perchè questi concetti non siano in tutto o in parte accettabili, quanto piuttosto perchè non rientrano nell'ipotesi che lo Stato ha voluto verificare con la legge Pedini.

A questo punto il discorso si fa estremamente delicato e difficile. Già lo stesso Pedini aveva scritto nella relazione di presentazione della sua prima proposta di legge (n. 1814 del 6 novembre 1964): « *I volontari della libertà (così vogliamo chiamare i giovani che aderiscono ai movimenti che sopra abbiamo ricordato) dovrebbero quindi sentirsi convinti che la loro iniziativa è strumento primo di collaborazione internazionale; merita, per questo, una veste di ufficialità in quanto atto obbligato di ogni serio accordo di collaborazione che unisca Paesi industrializzati a Paesi in via di sviluppo e che, soprattutto, significhi abbandono di ogni attività coloniale* »; e altrove egli stesso scriveva: « *Trasmettere conoscenze tecniche od amministrative senza accompagnarle [...] con un caldo alito di solidarietà umana, vorrà dire dare all'assistenza stessa, scarsa efficacia di promozione umana, scarsa risonanza di ambiente. Collocare la funzione dell'assistenza tecnica nella coscienza di una cittadinanza mondiale moderna cui competono diritti e doveri, permearla di senso altruistico, fare della collaborazione tecnica una costruzione in comune con altri uomini pur nel rispetto della loro autonomia, significherà dare invece all'azione di assistenza tecnica una dignità nobilitante ed una efficacia concreta di effetto moltiplicatore* » (17).

Se ora pensiamo che ai sensi della legge 1033 (v. nota 1) — che è l'unica, ricordiamo, in base alla quale lo Stato italiano invia ufficialmente dei volontari all'estero — l'opera del volontario deve

(17) Cfr. *Le leggi per il servizio volontario nei Paesi in corso di sviluppo*, ed. La Scuola, Brescia 1968.

essere prestata « nel quadro dei programmi di assistenza tecnica previsti da accordi bilaterali, o attuati dal Governo italiano nell'interesse di un Paese in via di sviluppo e d'intesa con esso, ovvero previsti da organismi ed enti internazionali riconosciuti dallo Stato italiano » (v. art. 2 della legge, modificato dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 75), dobbiamo evidentemente dedurre che il legislatore ha saggiamente previsto la necessità di inquadrare il servizio civile volontario in una cornice salda, in una sorta di circuito vitale. Intendendo dire con questo che tale servizio deve essere effettuato **tenendo presenti i reali, legittimi obiettivi di sviluppo delle zone a cui è destinato** e tali valutazioni emergono solo da accurate analisi che soltanto programmi ben impostati riescono ad attuare e che sono anche il frutto di precisi accordi. Solo in questo circuito la legge stessa e la realtà delle cose ci fanno pensare che il servizio volontario possa dare quei frutti che da esso il legislatore si augurava.

### **Problematiche del volontariato.**

L'evoluzione della nostra società, come pure l'evoluzione dei rapporti tra Paesi industrializzati e Paesi in corso di sviluppo hanno prodotto un fecondo travaglio sia negli organismi di servizio volontario che a livello politico interno e internazionale.

Nel marzo del 1970 il Comitato di coordinamento delle Organizzazioni di servizio volontario (COSV), tenne un convegno a Minerbio (Bologna) in cui venne affrontato il tema « **Il ruolo del volontario nello sviluppo della società** ».

Si espresse vivamente, in quella sede, la fondamentale esigenza per i volontari di prendere coscienza di sé e di individuare il loro possibile ruolo non solo in una eventuale azione nei Paesi in via di sviluppo ma anche, e soprattutto, **nella società da cui provengono** affinché quest'ultima venga resa matura per operare certe scelte di base indispensabili per una retta ed autentica cooperazione internazionale.

E' evidente come tale ruolo sia stato identificato nella sua natura politica di **lotta contro le sopravvivenze del colonialismo** e più ancora contro certa mentalità e soprattutto certe strutture che perpetuano lo stato di inferiorità economica e culturale dei popoli del Terzo Mondo nei confronti dei Paesi occidentali a capitalismo avanzato. Il concetto-perno su cui ruotava la dinamica del Convegno era perciò quello di neocolonialismo, qualcosa dunque che si combatte soprattutto in patria.

La medesima problematica affiorò poi a Strasburgo, al IV Seminario per il Servizio volontario internazionale convocato dal Consiglio d'Europa dal 2- al 6 novembre 1970 (18). In quella occa-

---

(18) Tema generale del Seminario era « *Mobilizzazione delle risorse umane per lo sviluppo economico e sociale* ». Il Seminario era suddiviso in 6 gruppi di studio per l'esame dei seguenti temi: impegno delle popola-

sione fu approvato un documento sui criteri di base per la cooperazione in cui la premessa sostanziale si fonda sulla scelta « politica » che deve essere operata dai volontari per un radicale mutamento nei rapporti di cooperazione e per una valida presenza umana nei Paesi emergenti.

Di fronte a tali prese di posizione ci sarebbero ovviamente molte cose da chiedersi e che purtroppo non sono state chiarite: quale scelta « politica »? quali strumenti ha il volontariato per combattere il neocolonialismo? e soprattutto che cos'è il sottosviluppo e come vanno impostati i rapporti tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo? C'è evidentemente una scelta politica da fare, ma questa investe la natura del rapporto tra aree economicamente sviluppate in maniera diversa e gli influssi culturali che ne conseguono e deve ovviamente tenere presente l'obiettivo di una integrazione socio-economica senza la quale non solo non è possibile cooperare ma il rapporto stesso tra le due aree rischia di perpetuare un divario troppo pericoloso.

Se vogliamo rimanere invece sul piano del volontariato dobbiamo portare il discorso sulla funzione di una presenza umana **il più possibile qualificata e qualificante in ordine alle esigenze di uno sviluppo prima di tutto culturale** e, indirettamente, economico. E' assurdo però pensare di trasferire a popoli di diversa cultura e tradizione moduli di interpretazione della realtà che ci sono propri; e i volontari dovrebbero svolgere un ruolo essenzialmente mediatore tra la civiltà cosiddetta « moderna », tecnologicamente avanzata, e i processi di acculturazione che da tempo ormai stanno trasformando le diverse civiltà dei popoli del Terzo Mondo.

Sarebbe quindi di estrema importanza, a questo punto, dotare gli organismi di volontariato di strumenti idonei a questo scopo. Una recente proposta di legge del democristiano on. Bersani (19) tende appunto a dare una regolamentazione organica al settore, individuando le strutture e gli strumenti necessari per il più agile inserimento dei volontari nei programmi di cooperazione tecnica.

*Nella relazione di questa proposta si dice: « Delle verifiche si stanno effettuando anche nell'ambito dei movimenti di volontari. Ci si sta progressivamente rendendo conto che, per quanto il costo del salario effettivo del volontariato sia basso, i costi amministrativi e quelli per la formazione tendono ad essere piuttosto elevati. Quando i volontari ricevono contributi a carico dei fondi pubblici per gli aiuti, non è sufficiente mostrare che i volontari danno un contributo positivo allo sviluppo; deve essere dimostrato che il loro contributo è maggiore di quello che potrebbe essere fornito spendendo gli stessi fondi pubblici in forme alternative di assistenza. Ciò suggerisce che l'impiego di volontari è uno spreco quando*

zioni; impegno per lo sviluppo rurale; azione per lo sviluppo urbano; opinione pubblica e sviluppo; educazione e formazione; criteri di base per la cooperazione. Al Seminario erano rappresentate numerose organizzazioni di Servizio volontario di vari Paesi europei.

(19) Cfr. ATTI PARLAMENTARI, V<sup>a</sup> legislatura, Proposta di legge 25 febbraio 1970, n. 2360, d'iniziativa degli onn. BERSANI ed altri: « Norme per il riconoscimento del servizio volontario nella cooperazione tecnica internazionale ».

essi servono solo a "turare dei buchi". Essi possono essere usati in maniera migliore dopo un'attenta selezione e dopo una formazione come promotori individuali di collaborazioni costruttive da realizzare in collegamento con la controparte locale».

Ci pare, questa, infatti una precisazione programmatica assai valida, sia per le critiche che contiene sia naturalmente per l'alternativa che propone.

#### Bilancio della legge Pedini.

Un bilancio quantitativo degli effetti indotti dalla legge Pedini nei suoi primi anni di applicazione è fornito dai seguenti dati, forniti dall'ICEPS (20), aggiornati al 28 febbraio 1971.

**Tav. 1 - Distribuzione dei volontari italiani secondo le Regioni di provenienza e la qualifica professionale.**

Nord	103	Laureati	140
Centro	37	Diplomati	68
Sud	68	Operai	—
<b>Totali</b>	<b>208</b>	<b>—</b>	<b>208</b>

**Tav. 2 - Distribuzione dei volontari italiani per titolo professionale.**

<b>Laureati</b>		Giurisprudenza	4
Ingegneria	27	Lingue	2
Architettura	38	<b>Totale</b>	<b>140</b>
Economia e Commercio	1		
Medicina	14	<b>Diplomati</b>	
Geologia	2	Periti tecnici	14
Agraria	2	Geometri	7
Lettere	29	Ragionieri	2
Fisica	2	Insegnanti elementari	41
Chimica	5	Disegnatori	3
Statistica	3	Restauratori	1
Sociologia	2	<b>Totale</b>	<b>68</b>
Matematica	6		
Scienze politiche	30		

A quattro anni dall'entrata in vigore della legge Pedini il numero dei volontari italiani in servizio civile era dunque di appena 208, mentre, secondo dati aggiornati al settembre 1970, i volontari della Francia (Volontaires de la Coopération) erano 6.700, quelli della Germania (Deutscher Entwicklungsdienst) 1.015, e quelli del Belgio (Comité belge du Volontariat d'Outre-Mer) 546 (21). Si tratta

(20) Istituto per la cooperazione economica e i problemi dello sviluppo - Roma, via Fontanella Borghese 56.

(21) I dati provengono dal Secrétariat international pour le Service volontaire (ISUS), Ginevra, Relevé statistique du 1er janvier 1970.



gli Esteri italiano e con una nota del Governo del Perù, in base al quale una decina di laureati italiani svolgeranno per due anni accademici una opera di assistentato in varie discipline presso l'Università peruviana di Piura che assume una notevole importanza in quanto situata in una città che costituisce un polo di sviluppo industriale.

### **Prospettive.**

Pur nella sua portata finora limitata il volontariato civile nella cooperazione internazionale si sta manifestando un fenomeno altamente positivo e ricco di prospettive. **Mancano ancora, in Italia, strumenti legislativi più avanzati**, anche se la legge Pedini è riuscita da sola non soltanto a sollevare il problema ma a provocare delle iniziative estremamente valide.

Ci si potrebbe ora chiedere se esista una politica per il volontariato, ovvero se tutte queste iniziative non restino dei fatti isolati così come i singoli programmi di assistenza tecnica.

E' giunto forse il momento di porci di fronte alla **necessità di individuare il fattore unificante** che nell'attuale polverizzazione delle iniziative esprima **una precisa volontà politica di azione del nostro Paese in favore dello sviluppo dei popoli.**

Tale azione dovrebbe probabilmente tenere presenti alcuni elementi fondamentali, come l'integrazione dell'Italia nella CEE e nelle altre Comunità internazionali e quindi la necessità, anche in prospettiva, di formulare programmi multilaterali coordinati; il particolare interesse dell'Europa verso aree del mondo come l'Africa, in primo luogo, e l'America latina e perciò l'esigenza di procedere prima ad una serie coordinata di studi scientificamente validi inseriti in programmi di cooperazione, cosicché, una volta individuate le molteplici fonti di problemi e le loro profonde differenze a livello culturale e socio-economico, i programmi stessi possano essere resi più agili, coordinati e operativamente validi.

Concludendo, il servizio civile volontario è uno degli elementi più interessanti dell'assistenza tecnica, anzi, come sarebbe preferibile dire, della cooperazione internazionale. **Fattore di fondamentale importanza nel faticoso processo dell'integrazione fra i popoli, il volontariato si impone soprattutto per il suo aspetto di presenza umana e di lievitazione culturale** e proprio per questo dunque necessita del più adeguato coordinamento con i programmi di intervento nel settore della cooperazione tecnica, scientifica ed economica con i Paesi in via di sviluppo e, soprattutto, della più incisiva preparazione psicologica e culturale per affrontare il compito che gli spetta in questo nostro mondo, compito che, se può sembrare modesto, può essere invece molto grande se svolto con dignità e rigore morale.

**Mariano Pavanello**